

ma - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti. (*Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 19 settembre 2001; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma*).

N. 219 — Sentenza 7 luglio 2004 Pag. 175

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limite massimo di pena detentiva entro cui opera l'istituto - Aumento da due a cinque anni - Ritenuta irragionevolezza, contrasto con il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 111*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche nei dibattimenti già in corso - Ritenuta irragionevolezza, violazione dei principi costituzionali sulla pena - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Valutazione dell'imputato sull'opportunità di formulare la richiesta - Sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni decorrente dalla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134; Costituzione, artt. 3 e 111*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche per reati già patteggiabili e per i quali l'imputato non aveva presentato alcuna richiesta - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.

butaria - Lamentata lesione del diritto di difesa, ingiustificato e discriminatorio aggravamento della posizione della moglie - Omessa verifica della possibilità di interpretare diversamente la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo, quarto e quinto comma; Costituzione, artt. 3, 24 e 53*).

N. 216 — Ordinanza 5 luglio 2004 Pag. 161

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Sopravvenuta separazione o cessazione del vincolo coniugale - Avviso di accertamento in rettifica e relativa cartella di pagamento - Notifica al solo marito - Efficacia anche nei confronti della moglie e solidarietà nell'obbligazione tributaria - Lamentato contrasto con i principi contenuti nella legge n. 212 del 2000 - Legge carente della natura di norma interposta - Inidoneità dei parametri evocati a fondare il giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17; Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 7; Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97*).

N. 217 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 167

Parlamento - Insindacabilità - Processo per calunnia a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma - Riproposizione di conflitto già dichiarato inammissibile - Inammissibilità del ricorso. (*Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 15 dicembre 1998; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma*).

N. 218 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 171

Parlamento - Insindacabilità - Processo per diffamazione a mezzo stampa a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Ro-

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXL

TOMO III

2004

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 260 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 591

Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.

Impiego pubblico - Personale del comparto Regioni-autonomie locali - Contrattazione integrativa - Atti di indirizzo dei comitati di settore - Previsione statale di vincolo ai criteri indicati per il personale dipendente dallo Stato - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna - Lamentata lesione della potestà legislativa regionale in materia di personale regionale e degli enti locali, dell'autonomia finanziaria e dell'autonomia amministrativa delle Regioni - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 33, comma 4; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 49; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

N. 261 — Sentenza 8 luglio 2004 » 601

Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.

Imposte e tasse - Tributi degli enti locali - Sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica - Disciplina statale per la fissazione delle basi di calcolo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata invasione della competenza legislativa regionale in materia di energia elettrica - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10; Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma*).

N. 262 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 607

Sanità pubblica - Vaccinazione antitetanica per i nuovi nati - Obbligatorietà per legge - Lamentata lesione del diritto alla salute del singolo - Carezza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge 5 marzo 1963, n. 292, art. 1, lettera c*), *introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166; Costituzione, art. 32*).

N. 278 — Ordinanza 13 luglio 2004 Pag. 733

Opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari - Conflitto in ordine all'uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti formali - Asserita omissione di uno specifico *petitum* e della richiesta di annullamento della deliberazione impugnata - Sufficienza dei requisiti minimi di cui all'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale nonché della deduzione, nella specie, della violazione dell'art. 68 della Costituzione - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati 18 giugno 1998; Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26*).

Opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari - Conflitto in ordine all'uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Eccezione di improcedibilità del ricorso per deposito dello stesso nella cancelleria della Corte oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, di cui all'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Natura perentoria di detto termine - Accoglimento dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati 18 giugno 1998; Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26*).

N. 279 — Ordinanza 13 luglio 2004 » 739

Impiego pubblico - Controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le controversie in materia di concorsi interni e del giudice amministrativo per le controversie in materia di concorsi esterni - Assunta violazione del principio di parità e di ragionevolezza per la tutela differenziata di situazioni analoghe che consente solo ai concorrenti dei concorsi interni la tutela dei diritti soggettivi - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Costituzione, art. 3*).

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione Campania - Deliberazione della Giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione - Asserita carenza di un interesse attuale al ricorso conseguente alla mancanza di lesività dell'atto regionale - Reiezione dell'eccezione.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione Campania - Deliberazione della Giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione - Asserita carenza di tono costituzionale del conflitto - Reiezione dell'eccezione.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione Campania - Deliberazione della Giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del Governo - Riferimento a parametri di costituzionalità che attengono alla titolarità della potestà legislativa in tema di condono edilizio di tipo straordinario - Inammissibilità della censura. (*Deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827; Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera l), e 81, primo e quarto comma, 119, secondo comma e 120, secondo comma, in combinato disposto*).

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione Campania - Deliberazione della Giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del Governo - Lesione del canone della leale cooperazione tra istituzioni della Repubblica - Non spettanza alla Regione del potere di adottare l'atto impugnato e conseguente annullamento dello stesso. (*Deliberazione della Giunta della Regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827; Costituzione, art. 127*).

N. 200 — Sentenza 24 giugno 2004 Pag. 35

Reati e pene - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria - Esimente dell'aver agito

diata verifica da parte del giudice, in sede di convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d'urgenza, ovvero di prima proroga dell'autorizzazione già data, della motivazione del provvedimento che dispone il compimento delle operazioni mediante impianti esterni alla procura della Repubblica - Asserita violazione del principio del «buon governo» dell'amministrazione della giustizia nonché del sistema delle garanzie costituzionali per la limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni - Richiesta di manipolazione marcatamente creativa del vigente sistema processuale, peraltro palesemente inadeguata rispetto all'obiettivo invocato - Appartenenza della soluzione all'ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa - Limiti di conferenza, inoltre, del parametro evocato - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 268, comma 3; Costituzione, artt. 15, secondo comma, e 97*).

N. 276 — Ordinanza 13 luglio 2004 Pag. 719

Edilizia e urbanistica - Atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni - Responsabilità del notaio per la stipulazione di atto nullo per difetto dei requisiti previsti - Mancata previsione della ammissibilità della conferma degli atti - Asserita disparità di trattamento e violazione dei canoni di logicità e ragionevolezza rispetto alla disciplina relativa agli atti tra vivi riguardanti fabbricati - Omessa attestazione, da parte del giudice rimettente, della avvenuta conferma negoziale - Ininfluenza nel giudizio *a quo* di eventuale dichiarazione di incostituzionalità - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; Costituzione, art. 3*).

N. 277 — Ordinanza 13 luglio 2004 » 725

Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Limite quantitativo per la individuazione dello stato di alterazione fisica e psichica - Omessa previsione - Assunta violazione dei principi di tassatività della fattispecie penale e della personalità della responsabilità penale - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187; Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma*).

N. 273 — Sentenza 13 luglio 2004 Pag. 695

Sanità pubblica - Cure dei soggetti portatori di *handicap* in centri all'estero di elevata specializzazione - Concorso, a carico delle Regioni e Province autonome, alle spese di soggiorno dell'assistito e dei loro eventuali accompagnatori - Criteri dettati con atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie riguardanti gli atti di indirizzo e coordinamento - Lamentato contrasto con il parere reso dalla Provincia - Inosservanza dell'obbligo dell'emanazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica - Applicabilità, nella specie, della clausola di salvaguardia, contenuta nell'atto impugnato, che vincola la Provincia di Trento solo al raggiungimento dell'obiettivo stabilito - Conseguente mancanza di lesività della disposizione censurata - Inammissibilità del ricorso. (*D.P.C.m. 1° dicembre 2000, art. 3; D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, commi 2 e 3; legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, comma 1, lettera ii*).

N. 274 — Ordinanza 13 luglio 2004 Pag. 705

Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale - Ricorsi delle Regioni Toscana, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna ed Umbria - Assunta lesione della competenza legislativa regionale e dell'autonomia regolamentare degli enti locali nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenienze legislative, innovative e modificative della normativa denunciata, da ritenersi soddisfattive delle doglianze prospettate, tenuto anche conto della declaratoria di incostituzionalità intervenuta in materia (sent. n. 272/2004), nonché mancanza di effetti prodotti *medio tempore* - Cessazione della materia del contendere. (*Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35; Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119*).

N. 275 — Ordinanza 13 luglio 2004 » 711

Processo penale - Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Mancata previsione della imme-

ca - Criteri di aggiudicazione della gara - Previsioni normative che devono considerarsi integrative delle discipline settoriali di fonte regionale - Intervento legislativo statale dettagliato ed autoapplicativo lesivo dell'autonomia regionale ed esorbitante dalla «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale. (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; Costituzione, art. 117).

Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica - Criteri di aggiudicazione della gara - Previsioni normative introduttive di prescrizioni anche dettagliate ed autoapplicative - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica - Disciplina non riferibile alla «tutela della concorrenza» - Lesione dell'autonomia regionale e locale - Illegittimità costituzionale. (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; Costituzione, art. 117).

Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113-bis, nel testo introdotto dal comma 15, dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica - Regime delle gare, modalità di gestione e conferimento dei servizi, disciplina transitoria sui casi di cessazione delle concessioni già assentite - Assunta violazione delle competenze regionali ed asserita mancanza dei presupposti per l'intervento legislativo in sussidiarietà - Non fondatezza della questione. (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, comma 1, ad accezione della lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; Costituzione, artt. 117 e 118).

ge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).

N. 271 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 677

Impiego pubblico - Impiegato degli enti locali - Personale non di ruolo delle unità sanitarie locali - Inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali - Equiparazione giuridico-normativa degli psicologi psichiatrici assunti ante d.P.R. n. 761 del 1979 agli psichiatri - Mancata equiparazione degli psicologi successivamente assunti - Lamentata irragionevole discriminazione in una situazione di perdurante omogeneità delle posizioni lavorative, lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Censura di norma non riferibile ai dipendenti parti nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, terzo comma; Costituzione, artt. 3, 36 e 97).

N. 272 — Sentenza 13 luglio 2004 » 683

Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni della legge di conversione confermativa di quelle originariamente contenute nel decreto-legge - Asserita tardività delle censure - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Concorrenza (tutela della) - Nozione - Accezione dinamica degli interventi statali - Legittimazione dello Stato sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato - Giustificazione. (Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

Concorrenza (tutela della) - Materia - Funzione di competenza esclusiva dello Stato ma trasversalmente intrecciata con una pluralità di interessi rientranti nella sfera di competenza regionale - Necessità, da parte dello Stato, di basarsi sul criterio della proporzionalità ed adeguatezza - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale degli interventi statali in materia. (Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economi-

pen., art. 47, comma 1, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248; Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112).

Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Applicabilità della nuova disciplina anche ai processi in corso - Ritenuta violazione del principio secondo cui la competenza del giudice si radica al momento della commissione del fatto - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate in relazione alla sospensione obbligatoria, e omessa considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà in relazione alla sospensione facoltativa - Manifesta inammissibilità. (*Legge 7 novembre 2002, n. 248, art. 1, comma 5; Costituzione, art. 25*).

N. 269 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 667

Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese nel corso di un pubblico comizio trasmesso in diretta televisiva e in varie repliche - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Taranto, II sezione penale - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del conflitto e provvedimenti conseguenti. (*Delibera della Camera dei deputati 27 novembre 2002; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma*).

N. 270 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 671

Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese ad agenzie di stampa - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del conflitto e provvedimenti conseguenti. (*Delibera della Camera dei deputati 30 gennaio 2003; Costituzione, art. 68, primo comma; leg-*

N. 267 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 645

Previdenza - Dipendenti statali - Periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari - Precedente riscatto presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali o degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato - Mancato computo presso la gestione previdenziale statale - Lamentata irragionevole regolamentazione della materia - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 12; Costituzione, art. 3).

N. 268 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 655

Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Nozione di legittimo sospetto - Ritenuta indeterminatezza e incompatibilità dell'istituto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Prospettazione della questione da parte del giudice di merito che non deve fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità. (Cod. proc. pen., artt. 45 e 47, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248; Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112).

Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione obbligatoria del processo prima della discussione e delle conclusioni - Possibilità di paralizzare l'attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell'efficienza del processo - Questione prospettata in un momento in cui i rimettenti non erano chiamati a fare applicazione della disciplina censurata - Manifesta inammissibilità. (Cod. proc. pen., art. 47, comma 2, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248; Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112).

Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione facoltativa - Possibilità di paralizzare l'attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell'efficienza del processo - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc.

rale - Questione che difetta del carattere della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. -, art. 163-bis, introdotto dall'art. 217 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma).

N. 214 — Ordinanza 5 luglio 2004 Pag. 141

Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, irrazionale estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizione - Giudice rimettente privo del potere di applicare la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7; Costituzione, artt. 76, 3 e 24).

Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata - Manifesta infondatezza della questione. (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 69, comma 7, nonché 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), in combinato disposto; Costituzione, artt. 76, 77, 3 e 111).

N. 215 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 155

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Sopravvenuta separazione o cessazione del vincolo coniugale - Avviso di accertamento in rettifica e relativa cartella di pagamento - Notifica al solo marito - Efficacia anche nei confronti della moglie e solidarietà nell'obbligazione tri-

N. 263 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 613

Regione Lombardia - Consorzi - Consorzi di miglioramento fondiario - Attribuzione delle relative funzioni ai consorzi di bonifica - Assunta lesione del principio fondamentale statale della concorrenza dell'intervento pubblico e di quello privato in materia di bonifica, lesione della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», lesione del principio di sussidiarietà c.d. orizzontale - Sopravvenienza normativa - Necessità di nuova valutazione della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (*Legge Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, art. 6, comma 2; Costituzione, artt. 3, 18, 117 e 118*).

N. 264 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 619

Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebite percepite prima della sospensione dell'erogazione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell'assistito - Insufficiente motivazione sull'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8; Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma*).

Assistenza - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebitamente percepite negli stessi limiti degli indebiti previdenziali - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell'assistito - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma*).

N. 265 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 625

Processo penale - Prova testimoniale - Testimoni assistiti - Valutazione delle dichiarazioni unitamente agli altri ele-

tivo - Non rilevanza della questione - Inammissibilità. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2, art. 35, comma 1; Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asseverata applicabilità della disposizione denunciata alla controversia di cui al giudizio *a quo* - Improponibilità della domanda in relazione alla quale si porrebbe la questione di giurisdizione - Inammissibilità. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2, art. 35, comma 1; Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asseverata applicabilità della disposizione denunciata alla controversia di cui al giudizio *a quo* - Proposizione del giudizio *a quo* nella vigenza della disposizione denunciata per come sostituita - Inammissibilità. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2, art. 35, comma 1; Costituzione, artt. 76 e 77; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, prov-

lia-Austria» sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo - Preventiva intesa con il Governo che definisca l'oggetto, le finalità, il termine dell'accordo - Mancanza - Ricorso del Governo - Lamentata lesione delle attribuzioni dello Stato costituzionalmente garantite in materia di politica estera, violazione dei limiti per l'esercizio del potere estero regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Mancata specificazione della sfera di competenza statale che è assunta lesa e mancato riferimento agli statuti speciali - Inammissibilità del conflitto sollevato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano. (*Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg. III A, Italia-Austria» del 15 gennaio 2002; Costituzione, art. 117*).

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi e intese delle Regioni - Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria» sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo - Nota del Ministro per gli affari regionali contenente richiesta di non stipulare senza una preventiva intesa con il Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Invasione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia - Non spettanza allo Stato del potere di emanare la nota impugnata e conseguente annullamento. (*Nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6/Reg./Trasf. 10 del 31 maggio 2002; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7*).

N. 259 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 583

Regione Toscana - Ambiente - Attività per la tutela della fascia costiera e la protezione delle acque dall'inquinamento - Attribuzione alle Province del relativo potere autorizzatorio - Ricorso del Governo - Lamentata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s*).

Costituzione, artt. 5 e 127 - 3, 81, primo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 119 e 134).

Regione Marche - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della Regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del Governo - Pregiudizio dell'unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l'applicazione di norme dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure. (*Legge Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4; Costituzione, artt. 5 e 127 - 3, 81, primo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 119 e 134).*

Regione Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della Regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del Governo - Pregiudizio dell'unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l'applicazione di norme dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure. (*Legge Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1; Costituzione, artt. 5 e 127 - 3, 81, primo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 119 e 134).*

Ricorso del Governo - Istanze di sospensione delle leggi impugnate delle Regioni Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna - Decisione del merito delle questioni - Non luogo a procedere sulle istanze. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4).*

N. 199 — Sentenza 24 giugno 2004 Pag. 25

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore nazionale - Regione Campania - Deliberazione della Giunta che nega efficacia nel territorio regionale alla disciplina nazionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione - Asserita carenza di motivazione e mancata individuazione del parametro costituzionale violato - Reiezione dell'eccezione.

N. 257 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 549

Straniero - Decreto di espulsione - Traduzione nella lingua madre dello straniero destinatario ovvero in una lingua dallo stesso effettivamente conosciuta - Obbligatorietà - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza, legalità e tassatività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7; Costituzione, artt. 3 e 13*).

Straniero - Decreto di espulsione - Traduzione nella lingua madre dello straniero destinatario ovvero in una lingua dallo stesso effettivamente conosciuta - Impossibilità - Traduzione in una delle lingue maggiormente diffuse previste dalla legge - Ritenuta insufficienza - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio della personalità della responsabilità penale - Questione volta a introdurre l'obbligatorietà della traduzione in una lingua effettivamente conosciuta - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis; Costituzione, artt. 24 e 27*).

N. 258 — Sentenza 8 luglio 2004 » 559

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi e intese delle Regioni - Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria» sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo - Preventiva intesa con il Governo che definisca l'oggetto, le finalità, il termine dell'accordo - Mancanza - Ricorso del Governo - Lamentata lesione delle attribuzioni dello Stato costituzionalmente garantite in materia di politica estera, violazione dei limiti per l'esercizio del potere estero regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Spettanza alla Regione Veneto del potere di concludere l'accordo. (*Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg. III A, Italia-Austria» del 15 gennaio 2002; Costituzione, art. 117*).

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi e intese delle Regioni - Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Ita-

nità integrativa speciale - Termine per la presentazione - Decorrenza dalla data fissata dalla legge anziché dalla comunicazione dell'onere di presentare la domanda - Assunta disparità di trattamento in relazione alla diversa attitudine dei destinatari alla cura dei propri interessi, incidenza sulla tutela giurisdizionale, lesione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Questione sollevata da organo non giurisdizionale - Inammissibilità della questione. (*Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 3, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24 e 97*).

N. 255 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 521

Spettacolo - Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) - Erogazione dei contributi e fissazione delle aliquote di ripartizione annuale - Determinazione dei criteri e delle modalità con decreti ministeriali non aventi natura regolamentare - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata invasione della competenza legislativa residuale regionale in materia di spettacolo, o della competenza legislativa concorrente nella materia della promozione ed organizzazione delle attività culturali, indebito esercizio di potere regolamentare, lesione della funzione amministrativa, lesione dell'autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione. (*D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82, art. 1; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

N. 256 — Sentenza 8 luglio 2004 » 535

Spettacolo - Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) - Regolamenti statali volti a fissare i criteri di ripartizione delle quote destinate ai singoli settori (nella specie musica e danza) - Ricorsi della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa della Regione, indebito esercizio di potere regolamentare, lesione della funzione amministrativa, lesione dell'autonomia finanziaria - Avvenuta applicazione dei regolamenti impugnati e irreversibilità degli effetti - Cessazione della materia del contendere. (*Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47; decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n. 188; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

ne, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).

N. 251 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 491

Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di uno degli imputati - Denunciata mancanza di una disciplina delle modalità - Ritenuta lesione della inviolabilità domiciliare - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 266, comma 2; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 13; Costituzione, art. 14).

N. 252 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 499

Regione Siciliana - Impiego pubblico regionale - Previdenza - Sospensione dei pensionamenti di anzianità - Salvezza in favore del personale che abbia maturato l'anzianità di servizio utile entro il 31 dicembre 2003 - Denunciata irragionevolezza e contraddittorietà e mancata indicazione dei mezzi finanziari - Omessa precisazione della fattispecie relativa al giudizio in corso e del quadro normativo - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma).

N. 253 — Sentenza 8 luglio 2004 » 505

Processo penale - Detenzione cautelare - Termini di fase - Calcolo - Custodia cautelare all'estero dell'estradando - Mancato computo - Disparità di trattamento rispetto al sottoposto a misura cautelare in Italia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Cod. proc. pen., art. 722; Costituzione, art. 3 - art. 13).

N. 254 — Sentenza 8 luglio 2004 » 513

Impiego pubblico - Previdenza - Indennità di buonuscita - Domanda di riliquidazione con l'inclusione dell'inden-

ne, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).

N. 248 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 477

Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Effettuazione esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica - Utilizzo degli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Necessità di motivato provvedimento per insufficienza o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Mancanza del provvedimento di autorizzazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Denunciato vizio di eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 268, comma 3; Costituzione, art. 76).*

N. 249 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 483

Parlamento - Insindacabilità - Processo penale per diffamazione nei confronti di deputato per dichiarazioni rese nel corso di un dibattito televisivo - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano - Inosservanza del termine perentorio prescritto per il deposito del ricorso - Improcedibilità del giudizio. (*Deliberazione della Camera dei deputati 1° marzo 2001; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).*

N. 250 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 487

Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di un senatore imputato del reato di cui all'art. 340 cod. pen. - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Venezia, sezione II penale - Inosservanza del termine perentorio prescritto per il deposito del ricorso - Improcedibilità del giudizio. (*Deliberazione del Senato della Repubblica 23 giugno 1999; Costituzio-*

consentita - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. civ., art. 291, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 431; Costituzione, art. 3).

N. 246 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 453

Parlamento - Insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dall'autorità giudiziaria - Eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Camera dei deputati - Lamentata incertezza del soggetto ricorrente, notifica del ricorso anche a soggetti non confliggenti, sopravvenienza della legge n. 140 del 2003, mancata indicazione del *petitum* - Reiezione delle eccezioni.

Parlamento - Insindacabilità - Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese a giornalisti in occasione di un convegno di partito e riprese da agenzie e quotidiani - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Esistenza del «nesso funzionale» - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa. (*Deliberazione della Camera dei deputati 18 gennaio 2000 - doc. IV-quater, n. 99 -; Costituzione, art. 68, primo comma*).

N. 247 — Sentenza 8 luglio 2004 » 469

Parlamento - Insindacabilità - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla autorità giudiziaria - Promovimento con atto avente la forma dell'ordinanza anziché quella del ricorso - Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Camera dei deputati - Reiezione. (*Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 26*).

Parlamento - Insindacabilità - Giudizio per risarcimento dei danni promosso nei confronti di un deputato per dichiarazioni rese in una intervista pubblicata su un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile - Inosservanza del termine perentorio per il deposito del ricorso - Improcedibilità del ricorso. (*Deliberazione della Camera dei deputati 8 aprile 1999; Costituzio-*

nizzazioni non governative (ONG) - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato - Sopravvenuta legge regionale sostitutiva della disposizione censurata - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del processo. (*Legge Regione Marche, 18 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 3, lettera d); Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera a); norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, art. 25*).

N. 244 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 441

Lavoro (collocamento al) - Formazione professionale - Obbligo formativo - Ripartizione dei fondi tra le Regioni per il finanziamento delle relative iniziative - Previsione di condizioni aggiuntive quali l'effettiva spesa di una certa quota della precedente assegnazione e la conservazione delle quote non spese - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa della Provincia, nonché del principio di legalità degli atti di normazione secondaria e dei provvedimenti amministrativi - Sostituzione parziale dell'atto impugnato e mancanza di effetti lesivi - Cessazione della materia del contendere. (*Decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro 4 maggio 2001, art. 2, commi 2 e 4; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 -, artt. 8, numeri 23) e 29), 9, numeri 2), 4) e 5), e 16, e relative norme di attuazione; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, art. 9-bis; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

N. 245 — Sentenza 8 luglio 2004 » 449

Adozione - Adozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto - Mancata applicabilità del divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati minori o maggiorenni non consenzienti - Denunciata disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato, rispetto al quale è preclusa l'adozione di maggiorenne, e quella del figlio minore naturale riconosciuto dell'adottante, rispetto al quale la medesima adozione è

- N. 240 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 413
- Agricoltura - Quote latte - Disciplina nazionale del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Commissario straordinario di nomina governativa con funzioni di monitoraggio, vigilanza, rilevazione delle inadempienze e diffida - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata attribuzione di potere sostitutivo ad organo non di Governo, lesione del principio di leale collaborazione e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione. (*D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 10, commi 42-45; Costituzione, artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma*).
- N. 241 — Sentenza 8 luglio 2004 » 423
- Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Delega al Governo per la graduale eliminazione - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e della competenza legislativa residuale in materia di tributi propri delle Regioni - Non fondatezza della questione. (*Legge 7 aprile 2003, n. 80, artt. 8 e 10, commi 4 e 5; Costituzione, artt. 119 e 117, quarto comma*).
- N. 242 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 431
- Locazione di immobili urbani - Pattuizione di canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato - Nullità parziale del contratto - Diritto del conduttore di ripetere l'indebito - Denunciata irragionevolezza e discriminazione in danno del locatore - Omessa ricerca da parte del rimettente di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, commi 1 e 2; Costituzione, art. 3, primo comma*).
- N. 243 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 435
- Regione Marche - Cooperazione internazionale - Previsione di progetti regionali da realizzarsi da parte delle orga-

menti di prova che ne confermano l'attendibilità - Lamentata ingiustificata equiparazione agli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato, ingiustificata differenziazione rispetto ai testimoni ordinari - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 197-bis, comma 6; Costituzione, art. 3, primo comma).

N. 266 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 633

Circolazione stradale - Depositi giudiziari - Ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione - Versamento, a pena di inammissibilità, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata - Lamentata discriminazione in relazione alle condizioni economiche, ostacolo alla tutela giurisdizionale per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, lesione dei diritti inviolabili dell'individuo, compressione della libertà di iniziativa economica, ostacolo alla tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione - Avvenuto versamento della somma di cui alla norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; r.d. 10 marzo 1910, n. 149, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 41 e 113).

Circolazione stradale - Depositi giudiziari - Ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione - Versamento, a pena di inammissibilità, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata - Modalità di prelievo, restituzione o incameramento - Lamentata discriminazione in relazione alle condizioni economiche, ostacolo alla tutela giurisdizionale per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, lesione dei diritti inviolabili dell'individuo, lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge, del principio di legalità, compressione della libertà di iniziativa economica, lesione dei principi sulla giurisdizione, del principio della parità delle parti in contraddittorio, ostacolo alla tutela dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta decisione della Corte n. 114 del 2004 - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, commi 3, 5 e 6; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 41, 102, primo comma, 111, secondo comma, e 113).

giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 6; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 211 — Ordinanza 5 luglio 2004 Pag. 127

Parametro costituzionale - Indicazione erronea - Termini della questione sufficientemente chiari - Errore non preclusivo.

Proprietà privata - Alberi a distanza non legale e rami e radici addentrate nel fondo vicino - Estirpazione e taglio - Pianta aventi pregio paesaggistico - Mancata esclusione - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della funzione sociale della proprietà, ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. civ., artt. 894 e 896; Costituzione, artt. 3, 9 e 42).

N. 212 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 131

Reati e pene - Guida in stato di ebbrezza - Comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida - Mancata depenalizzazione - Lamentata illogicità e disparità di trattamento rispetto alla contravvenzione di guida senza patente ovvero con patente revocata o non rinnovata - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. (Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19; Costituzione, art. 3).

N. 213 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 135

Processo penale - Procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate - Rilevabilità, in caso di precedente impossibilità, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio del giudice natu-

(*Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 3 e 111*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Operatività nei confronti dei procedimenti a citazione diretta e del giudizio abbreviato - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto agli imputati tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare, lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Omessa verifica della possibilità di adottare una interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione. (*Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 3, 24 e 111*).

N. 220 — Sentenza 7 luglio 2004 Pag. 197

Regione Sardegna - Caccia - Autorizzazione venatoria - Rinnovo - Cacciatori non residenti nel territorio della Regione - Esclusione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, ostacolo alla libera circolazione delle persone - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 98, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 120, primo comma*).

N. 221 — Ordinanza 7 luglio 2004 » 205

Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione - Processo a suo carico pendente dinanzi alla Corte d'appello penale di Milano - Richiesta di rinvio a nuovo ruolo per impedimento connesso all'incarico ministeriale - Diniego - Proposizione di ricorso per conflitto tra poteri dello Stato - Difetto del presupposto soggettivo del sollevato conflitto - Inammissibilità del ricorso. (*Ordinanze dibattimentali 10 novembre 2001 della Corte d'appello di Milano, sezione IV penale; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma*).

N. 222 — Sentenza 8 luglio 2004 » 209

Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte del-

l'autorità giudiziaria - Lamentata lesione della libertà personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa - Censure riferite alle norme sostanziali che prevedono i diversi casi di espulsione anziché alle norme del procedimento di convalida in relazione alle quali è argomentata l'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5, nonché comma 4 dello stesso articolo, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c) della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 13, 24 e 111).

Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Provvedimento del questore immediatamente esecutivo prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria e in assenza di audizione dello straniero - Vanificazione della garanzia della perdita di efficacia del provvedimento in caso di diniego o mancata convalida nel termine di quarantotto ore - Lesione della libertà personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa, disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia eseguibile l'espulsione immediata - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106; Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111).

N. 223 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 229

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Violazione dei limiti costituzionali entro cui l'autorità di polizia è legittimata ad adottare misure restrittive della libertà personale, manifesta irragionevolezza in relazione alla funzione processuale della misura cautelare - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma (artt. 2, 10, 27, secondo comma, e 97, primo comma).

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza ob-

bligatorio - Giudizio di convalida - Contestuale previsione del giudizio direttissimo e della necessaria concessione del nulla osta all'espulsione con conseguente sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione dei principi sul giusto processo e compressione della giurisdizione - Questione rimessa da giudice che si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 558 e d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, come modificati dalla legge n. 189 del 2002, in combinato disposto; Costituzione, artt. 24, 101, secondo comma, e 111*).

N. 224 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 241

Oggetto del giudizio - Termini normativi della questione - Erronea indicazione della norma censurata - Agevole individuazione della norma effettivamente impugnata - Vizio preclusivo - Esclusione.

Procedure concorsuali - Sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione - Termine per la proposizione del reclamo - Decorrenza dalla data di affissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione - Irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 144, quarto comma; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 225 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 245

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un senatore della Repubblica in qualità di teste e ribadite in successivi dibattiti e interviste - Giudizio per risarcimento dei danni proposto dal soggetto destinatario delle dichiarazioni - Delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Milano, sezione civile - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo - Ammissibilità del ricorso e disposizioni conseguenti. (*Delibera del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma*).

N. 226 — Ordinanza 8 luglio 2004 Pag. 251

Straniero - Detenuto in espiazione di pena non superiore a due anni - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - Assunto contrasto con la funzione rieducativa della pena, irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza rispetto ai condannati non stranieri - Manifesta infondatezza della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 3 e 27 - 2, 13, 24, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo).

N. 227 — Sentenza 8 luglio 2004 » 265

Regione Piemonte - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Disciplina regionale - Funzioni amministrative conferite agli enti locali - Inadempienza o inerzia - Previsione di poteri sostitutivi, con relativa nomina di commissari *ad acta*, in capo, rispettivamente, alla Regione nei confronti delle Province e alle Province nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione della riserva allo Stato della disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza delle questioni. (Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, artt. 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8; Costituzione, art. 120).

N. 228 — Sentenza 8 luglio 2004 » 277

Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Disciplina statale di organizzazione del servizio - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata estensione della disciplina non solo agli aspetti giuridici generali ma anche alle concrete attività nelle quali il servizio si realizza - Ritenuta lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria della Provincia - Non fondatezza delle questioni. (Legge 6 marzo 2001, n. 64, artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 30 agosto 1972, n. 670), art. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e art. 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI, come modifica-

to dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3).

Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Disciplina statale di organizzazione del servizio - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata attribuzione allo Stato dei compiti di organizzazione, programmazione, coordinamento e controllo, e riserva alla Provincia dei soli compiti di attuazione degli interventi - Ritenuta lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria della Provincia - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 30 agosto 1972, n. 670), art. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e art. 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10).

Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Individuazione con d.P.C.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata discriminazione - Censura che non ridonda in violazione di competenze proprie della Provincia - Inammissibilità della questione. (D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 6; Costituzione, art. 3).

Patria (difesa della) - Servizio civile nazionale - Fondo nazionale per il servizio civile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione della legge di delega per la mancata confluenza del Fondo per il servizio civile in quello per le politiche sociali - Censura che non ridonda in violazione di competenze proprie della Provincia - Inammissibilità della questione. (D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 4, comma 1; Costituzione, art. 76).

N. 229 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 303

Regione Emilia-Romagna - Servizio militare - Servizio civile regionale - Obiezione di coscienza - Comunicazione

agli Uffici di leva dei nominativi dei cittadini che svolgendo il servizio civile regionale abbiano dichiarato obiezione di coscienza - Ricorso del Governo - Lamentata invasione della competenza statale in materia di difesa - Non fondatezza delle questioni. (*Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera d*).

N. 230 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 309

Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Imputato prosciolto in relazione ad un fatto per il quale è già intervenuto un giudicato - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui il proscioglimento è dichiarato con le formule di cui al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., lesione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, lesione del principio solidaristico e della garanzia inviolabile della libertà personale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 314; Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 76*).

N. 231 — Sentenza 8 luglio 2004 » 317

Processo penale - Errori giudiziari - Ingiusta detenzione - Detenzione a fini estradizionali - Equa riparazione - Ritenuta esclusione - Lamentata lesione del principio solidaristico, del principio di uguaglianza, della garanzia inviolabile della libertà personale, dei principi in tema di riparazione degli errori giudiziari - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 314; Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma*).

N. 232 — Sentenza 8 luglio 2004 » 325

Processo civile - Spese di giustizia - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda o di declaratoria di incompetenza - Capo accessorio di condanna al pagamento delle spese di lite - Titolo provvisoriamente esecutivo - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di

eguaglianza, della ragionevole durata del processo e del principio della azionabilità dei diritti - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. civ., artt. 282 e 474 in combinato disposto; Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6).

N. 233 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 331

Opere pubbliche - Progetto della metropolitana di Bologna - Opera di preminente interesse strategico ai sensi della legge n. 443 del 2001 - Deliberazione di approvazione adottata dal CIPE - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Adozione della delibera in carenza del necessario consenso della Regione e senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale, violazione del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, del potere di approvare il progetto, con conseguente annullamento della deliberazione. (*Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE del 1° agosto 2003, n. 67; Costituzione, artt. 117, 118 e 136; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lettera c); d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 3, comma 6).*

N. 234 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 343

Straniero - Minore sottoposto a tutela - Permesso di soggiorno - Conversione da motivo di «minore età» a motivo di «lavoro» - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai minori in affidamento - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 32; Costituzione, art. 3).*

N. 235 — Ordinanza 8 luglio 2004 » 349

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie nel

INDICE SOMMARIO

N. 198 — Sentenza 24 giugno 2004 Pag. 7

Regioni Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizioni delle Regioni di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione sui parametri invocati - Inammissibilità delle relative censure. (*Legge Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22; legge Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4; legge Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1; Costituzione, artt. 51 e 134*).

Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della Regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del Governo - Pregiudizio dell'unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l'applicazione di norme dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure. (*Legge Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55; Costituzione, artt. 5 e 127 - 3, 81, primo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, 119 e 134*).

Regione Friuli-Venezia Giulia - Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario adottato dal legislatore statale - Statuizione della Regione di non applicabilità nel proprio territorio - Ricorso del Governo - Pregiudizio dell'unità nazionale, utilizzo improprio, escluso dal sistema costituzionale, del potere legislativo regionale per contrastare l'applicazione di norme dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22;*

contratto tra consumatore e professionista - Requisiti soggettivi di applicabilità - Nozione di consumatore - Mancata inclusione in essa del beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro - Lamentata irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al consumatore che abbia stipulato direttamente il contratto - Motivazione apodittica dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 1469-bis; Costituzione, art. 3*).

N. 236 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 335

Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Funzioni amministrative - Conferimento sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Ricorsi della Provincia di Bolzano e della Regione Sardegna - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Interpretazione erronea - Non applicabilità della norma censurata alle ricorrenti - Inammissibilità della questione. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1; Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10, 16 e 18; statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5 e 6*).

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione - Tipologie e modalità procedurali - Ricorsi della Provincia di Bolzano e della Regione Sardegna - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Inefficacia delle norme censurate nei loro confronti - Inammissibilità delle questioni. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, commi da 1 a 4; Costituzione, artt. 70, 77 e 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107; statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 56, e relative norme di attuazione*).

N. 280 — Sentenza 13 luglio 2004 Pag. 745

Delegazione legislativa - Sindacato della Corte costituzionale sulla delega legislativa - Metodo interpretativo.

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Norma dichiarata di prima applicazione e utilizzabile transitoriamente fino all'entrata in vigore delle leggi approvate dal Parlamento di definizione dei nuovi principi fondamentali. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 4*).

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Prescrizione normativa giustificante una lettura minimale della delega - Preclusione alla adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente - Assimilabilità dell'attività ricognitiva a quella relativa alla compilazione di testi unici per il coordinamento di disposizioni vigenti. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 4*).

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione autonoma della Sardegna e della regione autonoma Valle d'Aosta - Denunciata implausibilità del carattere meramente ricognitivo degli emanandi decreti legislativi (avendo questi ultimi forza di legge e carattere innovativo) - Asserita violazione della riserva di legge formale del Parlamento in ordine alla determinazione dei principi fondamentali - Asserita incongruità e contraddittorietà dell'uso della delega nelle materie di legislazione concorrente - Asserita mancanza di principi e criteri direttivi idonei a limitare e indirizzare l'esercizio del potere delegato - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 4; Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10 - combinato disposto -, nonché statuto speciale per il Trentino Al-*

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione - Tipologie e modalità procedurali - Ricorsi della Provincia di Trento, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e della Regione Valle d'Aosta - Lamentata lesione della autonomia differenziata di cui godono le ricorrenti - Inefficacia delle norme censurate nei loro confronti - Inammissibilità delle questioni. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 10, comma 5; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale Regione Siciliana, art. 20; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 44; decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, art. 4, primo comma*).

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Commissario di Governo - Disciplina delle funzioni - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lesione dell'autonomia della Provincia ricorrente - Illegittimità costituzionale. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 10, comma 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 87 e 107, e relative norme di attuazione*).

N. 237 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 375

Regione Campania - Comuni e Province - Denominazione del Comune di Ascea - Cambiamento in Comune di Asceavelia - Ricorso del Governo - Mancata consultazione referendaria della popolazione interessata - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, articolo unico; Costituzione, art. 133, secondo comma; statuto Regione Campania, art. 60, primo comma*).

N. 238 — Sentenza 8 luglio 2004 » 381

Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Attività internazionale delle Regioni - Ricorso della Regione

to-Adige, art. 9 e relative norme di attuazione; statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna, art. 4 e principi dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta; Costituzione, art. 76; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11, comma 2).

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Possibile individuazione, nelle stesse materie, delle disposizioni rientranti nella competenza esclusiva statale - Non consentita estensione dell'oggetto della delega in assenza, peraltro, di appositi criteri direttivi - Illegittimità costituzionale. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 5; Costituzione, art. 76).*

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Prevista individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari - Non consentita estensione dell'oggetto della delega in assenza, peraltro, di effettivi criteri direttivi - Illegittimità costituzionale. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 6; Costituzione, art. 76).*

N. 281 — Sentenza 13 luglio 2004 Pag. 757

Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione già spettante, tanto di legittimità che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asseverata pacifica spettanza della controversia di cui al giudizio *a quo* alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra-

decisione della controversia arbitrale - Sospensione del giudizio arbitrale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorità giudiziaria, violazione dei principi relativi al giusto processo - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 819, secondo comma; Costituzione, artt. 3 e 111, commi primo e secondo*).

N. 208 — Ordinanza 5 luglio 2004 Pag. 109

Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente diversa da quella prescritta - Sanzione identica a quella prevista per la guida di motociclo senza alcuna patente - Lamentata ingiustificata equiparazione - Mancata considerazione di precedente pronuncia di incostituzionalità e della possibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13; Costituzione, art. 3*).

N. 209 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 115

Processo penale - Intercettazioni - Utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Deroga consentita solo per insufficienza o inidoneità degli impianti presso gli uffici della Procura della Repubblica, ovvero per eccezionali ragioni di urgenza - Inutilizzabilità dei risultati conseguiti senza l'osservanza delle garanzie - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 112*).

N. 210 — Ordinanza 5 luglio 2004 » 121

Circolazione stradale - Superamento dei limiti di velocità - Accertamenti con valore di fonte di prova - Limitazione ai soli rilievi fotografici idonei a fornire dati certi sulla velocità e sull'identità del veicolo - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del

terminato - Inquadramento nel ruolo unico regionale - Corsi-concorso riservati per il cento per cento - Lesione del principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 3, 51 e 97*).

N. 206 — Sentenza 5 luglio 2004 Pag. 93

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione. (*Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma; Costituzione, artt. 24, primo comma, e 101, secondo comma. - artt. 111, settimo comma, e 134*).

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asse-rita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione. (*Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma; Costituzione, art. 3*).

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita disparità di trattamento rispetto alle controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all'art.1342 del codice civile - Assunzione a *tertium comparationis* di una norma eccezionale - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma; Costituzione, art. 3*).

N. 207 — Sentenza 5 luglio 2004 » 103

Arbitrato - Arbitrato rituale - Pendenza presso un giudice dello Stato di una causa dalla cui definizione dipende la

muni, lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Inattuazione *medio tempore* - Cessazione della materia del contendere. (Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11, art. 9, comma 2; Costituzione, artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p).

N. 204 — Sentenza 5 luglio 2004 Pag. 61

Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Istituzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Adozione del criterio di riparto della generica rilevanza pubblicistica in luogo di quello della natura delle situazioni soggettive coinvolte - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e comma 2, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della medesima legge n. 205 del 2000; Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113).

Giustizia amministrativa - Controversie in materia di urbanistica ed edilizia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni - Indebita estensione della giurisdizione esclusiva a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205; Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113).

N. 205 — Sentenza 5 luglio 2004 » 87

Regione Valle d'Aosta - Impiego pubblico - Personale già in servizio con rapporto di diritto privato a tempo inde-

per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore - Non applicabilità - Denunciata disomogeneità rispetto agli altri reati contro l'amministrazione della giustizia cui la causa di non punibilità speciale si applica - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 384, primo comma; Costituzione, artt. 3, 24 e 111*).

N. 201 — Ordinanza 24 giugno 2004 Pag. 43

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento rispetto all'indagato nel procedimento di competenza del tribunale, violazione del principio del contraddittorio, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15; Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma*).

N. 202 — Ordinanza 24 giugno 2004 » 51

Processo penale - Coimputato nel medesimo reato o imputato di reato connesso - Testimonianza sul fatto altrui - Divieto - Ritenuta irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra accusa e difesa, lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e del principio della personalità della responsabilità penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 197-bis, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112*).

N. 203 — Ordinanza 24 giugno 2004 » 57

Regione Abruzzo - Comunità Montane - Rappresentanti dei Comuni membri - Omessa elezione - Potere sostitutivo attribuito al difensore civico regionale - Ritenuta lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e delle prerogative istituzionali dei Co-

vedimenti impugnati - Rapporti e situazioni giuridiche consolidati per effetto della formazione del giudicato - Non accoglimento della domanda. (*Ordinanza tribunale di Taranto 18 febbraio 1998; sentenza tribunale di Taranto 13 marzo 1998, n. 202; sentenza Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, 10 marzo 2000, n. 85; sentenza Corte di cassazione, sez. V penale, 19 marzo 2001, n. 390; Costituzione, artt. 64, 67, 68, 72, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3).*)

tere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all'udienza penale - Richiesta della dichiarazione di non spettanza all'autorità giudiziaria del giudizio sulla validità dell'impedimento addotto - Proposizione del ricorso in epoca successiva all'esaurimento dell'intero *iter* processuale - Assenza di termine per sollevare un conflitto di attribuzione - Interesse dell'organo parlamentare al controllo della Corte - Proponibilità del ricorso. (*Ordinanza tribunale di Taranto 18 febbraio 1998; sentenza tribunale di Taranto 13 marzo 1998, n. 202; sentenza Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, 10 marzo 2000, n. 85; sentenza Corte di cassazione, sez. V penale, 19 marzo 2001, n. 390; Costituzione, artt. 64, 67, 68, 72, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3).*

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all'udienza penale - Richiesta dichiarazione di non spettanza all'autorità giudiziaria del giudizio sulla validità dell'impedimento addotto - Omessa, o equivoca, o insufficiente valutazione in concreto del bilanciamento tra l'interesse allo svolgimento del processo e quello della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari - Non spettanza all'autorità giudiziaria del potere di negare la validità dell'impedimento addotto. (*Ordinanza tribunale di Taranto 18 febbraio 1998; sentenza tribunale di Taranto 13 marzo 1998, n. 202; sentenza Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, 10 marzo 2000, n. 85; sentenza Corte di cassazione, sez. V penale, 19 marzo 2001, n. 390; Costituzione, artt. 64, 67, 68, 72, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3).*

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all'udienza penale - Domanda di annullamento dei prov-

Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione di regolamento statale - Eccezione di inammissibilità per asserita inidoneità lesiva delle norme regolamentari impugnate - Reiezione.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione di regolamento statale - Eccezione di inammissibilità per asserita riproduzione di norme regolamentari preesistenti - Reiezione.

Parametri del giudizio - Titolo V della Parte Seconda della Costituzione - Sopravvenuta modifica - Irrilevanza ai fini del giudizio.

Direttive comunitarie - Attuazione spettante alle Province autonome - Vincolo all'osservanza delle leggi statali interposte fra la fonte comunitaria e quella provinciale. (*D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 7*).

Comunità Europea - Obblighi comunitari - Potere dello Stato di assicurare l'adempimento con disposizioni di carattere cedevole in mancanza di leggi provinciali (successive o anteriori). (*Legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9*).

Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale - Approvazione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Previsione di adempimenti o attuazione normativa da parte delle regioni e Province autonome - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento - Non consentita adozione di atto secondario, di natura non cedevole, immediatamente esecutivo di direttiva comunitaria e posizionato allo stesso livello delle fonti primarie provinciali - Accoglimento del ricorso per lesione della competenza legislativa provinciale in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico - Annullamento dell'atto impugnato - Estensione degli effetti della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano. (*Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 21*).

N. 284 — Sentenza 13 luglio 2004 Pag. 801

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carat-

vedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2; Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).

N. 282 — Sentenza 13 luglio 2004 Pag. 775

Questione sollevata dal rimettente dopo la emanazione di sentenze parziali - Eccezione di inammissibilità per asserito esaurimento del potere decisorio - Reiezione.

Questione riproposta, a seguito di restituzione degli atti, in riferimento al vecchio testo dell'art. 117 della Costituzione - Eccezione di inammissibilità circa la correttezza del parametro evocato - Attinenza al merito - Reiezione.

Questione di costituzionalità - Asserita mancanza di motivazione dei profili di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (Costituzione, artt. 2, 18, 41, 42 e 43).

Regione - Potestà legislativa regionale - Divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati - Limite, per il legislatore regionale, invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117.

Regione Emilia-Romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica dei compiti e delle funzioni nonché dei rapporti giuridici ed amministrativi degli enti soppressi - Conseguente successione anche nella titolarità dei beni posseduti da organismi privati, in assenza di procedure espropriative e relativa corresponsione di indennizzi - Violazione delle regole fondamentali del diritto privato nonché dei principi costituzionali di autonomia e salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. (Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4; Costituzione, artt. 2, 18, 41, 42, 43 e 117).

N. 283 — Sentenza 13 luglio 2004 » 789

Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione di regolamento statale - Eccezione di inammissibilità per asserita genericità ed astrattezza delle censure - Reiezione.

Sardegna - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, previsione di poteri di ingerenza nel merito da parte dello Stato - Impugnativa priva di oggetto sufficientemente specificato - Inammissibilità della questione. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 6, commi 1, 2, 3 e 5; Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 4, 5 e 6, e relative norme di attuazione*).

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Attività internazionale delle Regioni - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, previsione di poteri di ingerenza nel merito da parte dello Stato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 6, commi 1, 2, 3 e 5; Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 10 e 16, e relative norme di attuazione*).

N. 239 — Sentenza 8 luglio 2004 Pag. 399

Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.

Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione - Legge di attuazione - Processi decisionali comunitari - Partecipazione delle Regioni alla c.d. «fase ascendente» e presentazione del ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee - Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Sardegna - Lamentata adozione di norme di dettaglio in luogo di disciplina di principio, inadeguatezza dello strumento partecipativo in concreto previsto, discriminazione delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 5, commi 1 e 2; Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 -, artt. 8, 9, 10 e 16; statuto speciale Regione Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 -, artt. 3, 4 e 6*).